



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Decreto del Presidente del Consiglio regionale 15 giugno 2026, n. 2

Oggetto:

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU). Nomina del Collegio dei revisori.

La Presidente del Consiglio regionale

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, il quale istituisce l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU);

Visto l'articolo 10, comma 4, della l.r. 32/2002 il quale prevede il Collegio dei revisori quale organo di ARDSU;

Visto l'articolo 10 ter della l.r. 32/2002 il quale disciplina il Collegio dei revisori di ARDSU e, in particolare:

- ai sensi del comma 1, l'organo è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale;
- ai sensi del comma 3, la durata in carica dell'organo coincide con quella della legislatura regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che le nomine e designazioni spettanti alla Regione Toscana negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati siano di competenza del Consiglio regionale;
- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 8 bis, lettera b), il quale prevede che i soggetti di cui al comma 8 individuino i revisori unici, i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti in modo autonomo, oppure nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che i candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti debbano essere iscritti nel registro dei revisori legali;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13 relativi alla disciplina delle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi;

- l'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008 il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;
- l'articolo 21, il quale disciplina il rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione e, al comma 5, prevede che nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi sia di competenza del Consiglio, qualora la commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo stesso, la competenza a provvedere sia trasferita al Presidente del Consiglio;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008, a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, il Collegio dei revisori di ARDSU è scaduto il 9 aprile 2026;

Preso atto che in data 21 aprile 2026, prot. n. 5179/2.12, è stata assegnata alla Quinta Commissione consiliare la proposta di deliberazione relativa alla procedura di cui trattasi per l'espressione del parere di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008;

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare non ha espresso il parere di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008 entro la scadenza del termine previsto;

Preso atto che la competenza a provvedere alla nomina è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della l.r. 5/2008, in quanto il Consiglio regionale non ha provveduto, nei termini previsti, alla nomina del Collegio dei revisori di ARDSU;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei revisori di ARDSU, al fine di consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Cocci Alessandra
- Duccini Enrico
- Lanzer Martin Nicola

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia e finanze n. 144/2012;

Ritenuto, pertanto, di nominare i seguenti componenti del Collegio dei revisori di ARDSU, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico:

- Cocci Alessandra
- Duccini Enrico
- Lanzer Martin Nicola

Ritenuto, inoltre, di individuare il signor Duccini Enrico quale presidente del Collegio dei revisori di ARDSU;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese dalla signora Cocci Alessandra, dal signor Duccini Enrico e dal signor Lanzer Martin Nicola, sotto le proprie responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le quali gli stessi, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che la signora Cocci Alessandra, il signor Duccini Enrico e il signor Lanzer Martin Nicola sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Decreta

1. di ricostituire il Collegio dei revisori dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) e di nominare i seguenti componenti:
 - il signor Duccini Enrico, presidente;
 - la signora Cocci Alessandra, componente;
 - il signor Lanzer Martin Nicola, componente.

La Presidente
Stefania Saccardi



SACCARDI STEFANIA
REGIONE TOSCANA
15.06.2026 12:17:00
GMT+02:00

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.